



COMUNICATO UFFICIALE N. 340 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 399/AA e N. 400/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 399/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 594 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig. Marco PENUTI e della società A.S.D. CALCIO CERANOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO PENUTI, Presidente della società ASD Calcio Ceranova nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF, per non aver ottemperato nel termine di 30 giorni dalla notifica – avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata n. 617860036014 disponibile per il ritiro dal 27.01.2021 - all'obbligo di pagamento a favore dell'allenatore Adriano Giberti della somma di € 986,40 imposto dal Lodo emesso in data 10 dicembre 2020 dal Collegio Arbitrale LND, vertenza n. 24/01;

A.S.D. CALCIO CERANOVA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco PENUTI in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO CERANOVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione il Sig. Marco PENUTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO CERANOVA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 400/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 686 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Guglielmo PELLEGRINO, Paolo Luigi FILOSA e della società A.S.D. REAL AVERSA 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

GUGLIELMO PELLEGRINO, Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Aversa 1925 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di "post" pubblicati sulla pagina del social network "facebook" della società A.S.D. Real Aversa 1925 denominata "Real Agro Aversa" ed a mezzo di un'intervista riportata sul quotidiano nazionale "Il mattino", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e dell'onore della classe arbitrale, della Lega Nazionale Dilettanti e degli organi di giustizia sportiva, nonché dell'Istituzione Federale nel suo complesso considerata;

PAOLO LUIGI FILOSA, Direttore Sportivo dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Aversa 1925 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di "post" pubblicati sulla pagina del social network "facebook" della società A.S.D. Real Aversa 1925 denominata "Real Agro Aversa" ed a mezzo di un'intervista riportata sulla testata giornalistica "online" "m.tuttoserial.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e dell'onore della classe arbitrale;

A.S.D. REAL AVERSA 1925, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo Luigi FILOSA e dal Sig. Guglielmo PELLEGRINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL AVERSA 1925;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Guglielmo PELLEGRINO, di mesi uno (1) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Paolo Luigi FILOSA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL AVERSA 1925;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina